GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 — ROMA — LUNEDI' 8 NOVEMBRE — NUM. 260

PARTE UFFICIALE

ELEZIONI POLITICHE

del 7 novembre 1875

Collegio d'Imola — Votanti 429.

Eletto il conte Codronchi, segretario generale del Ministero dell'Interno, con 424 voti. Annullati 5.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del ministro della Marina con decreto del 3 ottobre 1875:

A cavaliere:

Milon Teodoro, già luogotenente di vascello di 1ª classe nella Regia marina, dimissionato volontariamente.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze con decreto del 3 ottobre 1875:

A cavaliere:

Crespi cav. Pietro, consigliere di finanza e ragioniere in capo a riposo della cessata prefettura delle finanze in Venezia.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici con decreto del 3 ottobre 1875:

A commendatore:

Poggi ing. cav. Giuseppe.

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. *fatta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, in udienza del* 23 *ottobre* 1875:

SIRE,

Il fondo stanziato per la competenza 1875 al capitolo n. 118, *Paghe agli operai delle saline e spese eventuali diverse,* del bilancio passivo delle Finanze, risulta per questo anno insufficiente per far fronte ai vari bisogni cui è destinato, in conseguenza delle spese eccezionali che si dovettero sostenere per indispensabili ed urgenti lavori, onde riparare i danni recati alle saline di Barletta e di Lungro dalle dirotte pioggie cadute in quelle località nella scorsa primavera, e per remuovere inoltre le cause principali dell'aria malsana che produsse nello scorso anno un'insolita mortalità dei forzati addetti alla salina di Corneto e dei guardiani che li hanno in custodia.

Per tali straordinari ed eccezionali dispendi verrebbe a mancare in quel capitolo la somma di lire 36,000 che si calcola strettamente necessaria per sopperire al pagamento delle paghe e delle mercedi agli operai in servizio presso le cinque saline amministrate dal Governo nel resto di questo esercizio.

Essendo quindi di assoluto bisogno il provvedere a tale deficienza, il sottoscritto crederebbe conveniente di valersi della facoltà concessa dall'articolo 32 della legge sulla Contabilità generale dello Stato; epperciò, in seguito anche a conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, rassegna alla firma della M. V. un decreto autorizzante il prelevamento dal fondo per le spese impreviste della somma di lire 36,000 da portarsi in aumento al suindicato capitolo 118 del bilancio definitivo 1875 della spesa pel Ministero delle Finanze.

Il Num. **2734** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, num. 5026, sulla Amministrazione del Patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale;

Visto che sul fondo di lire 5,450,000 inscritto per le spese impreviste nel bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1875, in conseguenza delle prelevazioni di lire 4,137,619 27 fatte con precedenti decreti Reali, rimane disponibile la somma di lire 1,312,380 73;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *spese impreviste* inscritto al capitolo num. 178 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1875, approvato colla legge 2 luglio 1875, num. 2581 (Serie II), è autorizzata una *ventesima quarta* prelevazione nella somma di lire trentaseimila (lire 36,000), da portarsi in aumento al capitolo num. 118, *Paghe agli operai delle saline e spese eventuali diverse,* del bilancio medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 23 ottobre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il Num. **2741** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto di questo stesso giorno che fonda in Reggio Calabria un Istituto tecnico colle sezioni fisico-matematica, agronomica, commerciale e di ragioneria;

Sentito il Consiglio superiore per l'istruzione tecnica;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stipendi ed assegni al preside e agli insegnanti dell'Istituto tecnico di Reggio Calabria sono fissati come appresso:

Presidenza	L.	1000
Lettere italiane	»	2200
Lingua francese	»	1600
Lingua tedesca	»	1800
Storia e geografia descrittiva e politica	»	2200
Disegno	»	1800
Matematiche elementari	»	1800
Matematiche superiori e geometria descrittiva	»	2200
Storia naturale e sue applicazioni	»	2000
Fisica, elementi di meccanica e geografia fisica	»	2000
Chimica generale ed agraria	»	2200
Estimo, agronomia e computisteria rurale	»	2200
Costruzioni rurali e geometria pratica	»	2200
Dritto civile e commerciale e legislazione rurale	»	1800
Economia politica, statistica e diritto amministrativo	»	2000
Computisteria e ragioneria	»	2200
	L.	31,200

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 19 settembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

Il Num. **2748** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il *motuproprio* del Governo Granducale di Toscana del 28 novembre 1864 col quale è istituita in Pisa una Scuola normale destinata a formare i professori e i maestri delle scuole secondarie;

Visto il Nostro decreto del 17 agosto 1832, n. 771 e il decreto Ministeriale del 26 settembre 1862, coi quali i benefizi di questa istituzione vennero estesi a tutte le provincie italiane e furono stabiliti per essa appositi regolamenti;

Ritenuta la convenienza di modificare i regolamenti di questa speciale istituzione, onde metterli d'accordo colle disposizioni dalle quali è retta ora l'istruzione universitaria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il regolamento per la R. Scuola normale superiore di Pisa, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 ottobre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

Regolamento per la R. Scuola Normale Superiore di Pisa.

Art. 1. La R. Scuola normale superiore, istituita in Pisa col *motuproprio* del 28 novembre 1846, ha per oggetto di preparare ed abilitare all'insegnamento nelle scuole secondarie e normali.

Art. 2. Essa si compone di due sezioni:

1. Lettere e filosofia.
2. Scienze matematiche, fisiche e naturali.

La prima sezione si divide nelle cinque sottosezioni seguenti:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina e greca.
3. Storia e geografia.
4. Filosofia.
5. Pedagogia.

La seconda sezione si divide nelle quattro sottosezioni seguenti:

1. Matematica.
2. Fisica.
3. Chimica.
4. Scienze naturali.

Art. 3. Vi saranno nella scuola alunni convittori e alunni aggregati.

Con decreto Ministeriale un alunno potrà passare da convittore ad aggregato e viceversa, quando il direttore della scuola, sentito il Consiglio direttivo, ne faccia opportuna proposta al Ministro.

Art. 4. Gli alunni della scuola saranno convittori a posto gratuito e convittori a pagamento, aggregati con sussidio e aggregati senza sussidio.

Con decreto Ministeriale verrà determinato ogni anno, per ciascuna delle due sezioni suindicate, il numero degli alunni di queste differenti classi.

Art. 5. I posti di alunni convittori gratuiti e di aggregati con sussidio saranno assegnati con norme speciali a quelli che si saranno maggiormente distinti negli esami di ammissione alla scuola o in quelli degli anni intermedii della scuola stessa.

Art. 6. Gli aggregati con sussidio avranno l'assegno di lire 60 al mese per tutto il tempo in cui è aperta la scuola.

Gli alunni convittori a pagamento dovranno pagare la retta di lire 80 al mese durante lo stesso tempo.

Art. 7. Il corso della scuola normale, per gli alunni convittori, si compone di due anni di studi preparatorii e tre anni di studi normalistici.

Art. 8. L'anno scolastico della scuola normale si apre contemporaneamente a quello universitario, e si chiude dopo finiti gli esami universitari e normalistici, ma non più tardi dell'anno scolastico universitario.

Art. 9. La divisione degli alunni di ciascuna sezione fra le varie sue sottosezioni vien fatta soltanto per quelli degli anni normalistici.

Per gli alunni della seconda sezione negli anni di studi preparatorii vien fatta soltanto la divisione fra studenti di scienze naturali e studenti di scienze matematiche e fisiche.

Un giovane potrà chiedere di inscriversi a due sottosezioni ad un tempo, e il Consiglio direttivo di sezione deciderà sulla sua domanda.

Quando la sua domanda sia accolta favorevolmente, esso non riceverà che un solo sussidio se sarà alunno aggregato.

Art. 10. Negli anni di studi preparatorii i giovani seguono i corsi del primo e secondo anno delle Facoltà rispettive nell'ordine che per l'anno corrispondente viene indicato dalla Facoltà relativa; fanno nell'interno della scuola conferenze e lavori sotto la direzione dei professori interni e degli alunni dell'ultimo anno normalistico, e attendono a insegnamenti speciali e allo studio delle lingue straniere.

I giovani dei tre anni normalistici seguono le norme tracciate dai regolamenti per la Facoltà di lettere e filosofia e per quella di scienze, in quelle parti che riguardano le scuole di magistero, in quanto le norme stesse si accordano con quelle stabilite dal presente regolamento.

Oltre a ciò, i giovani degli ultimi anni assistono quelli degli anni preparatorii nelle loro conferenze e nei loro lavori, e fanno ad essi lezioni speciali da stabilirsi d'accordo col direttore della scuola il quale sentirà, per questo, i Consigli direttivi speciali di sezione.

Art. 11. Finito il corso normalistico la R. Scuola normale rilascerà ai giovani che abbiano superati tutti gli esami un diploma di abilitazione all'insegnamento speciale nelle scuole secondarie classiche o normali firmato dal rettore della R. Università e dal direttore della scuola.

L'esame di abilitazione sarà dato dinanzi a una Commissione composta del direttore della scuola come presidente, dei professori della sottosezione relativa e di due membri estranei alla scuola nominati ogni anno dal Ministro.

Questo esame sarà dato secondo le norme stabilite nei regolamenti universitarii per l'esame di abilitazione delle scuole di magistero.

Art. 12. Tutti i posti di alunni della scuola normale si daranno per concorso.

Un giovane potrà concorrere ed essere ammesso alla scuola soltanto per uno degli anni preparatorii e per il primo anno normalistico.

Il Ministro però potrà concedere che un giovane venga ammesso anche al secondo anno di studi normalistici in una sottosezione, quando il Consiglio direttivo lo proponga, avuto riguardo alle prove già date da lui negli studi anteriori.

Ogni anno, per poter conservare il posto di alunno della scuola normale, il giovane dovrà riportare in tutti gli studi ed esercizi universitari e normalistici fatti durante l'anno i certificati di assistenza e di profitto proporzionati al fine che si propone la scuola.

Quando manchi il certificato di profitto in qualche disciplina il giovane decaderà senz'altro dal godimento del posto di alunno della scuola normale.

A coloro, che nell'esame di abilitazione non siano approvati, sarà sospeso il diploma finchè non abbiano dato prova manifesta del loro profitto in altro esame da subirsi dopo quel termine che sarà indicato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 13. Dipendentemente dai certificati di profitto nei singoli studi e dagli esami superati, il direttore della scuola, sul parere favorevole del Consiglio direttivo generale, potrà proporre al Ministero che un alunno convittore a pagamento divenga a posto gratuito, ed un alunno aggregato senza sussidio divenga aggregato con sussidio o viceversa.

Art. 14. Le iscrizioni per il concorso alla scuola sono aperte presso la Università e la R. Scuola normale di Pisa, e presso le Università di Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino, dal primo luglio fino a 15 giorni prima dell'apertura dell'Università di Pisa.

Art. 15. L'istanza per l'ammissione al concorso dovrà essere presentata al direttore della scuola o al rettore di una delle suddette Università ed essere accompagnata dalla fede di nascita comprovante l'età non minore di 17 anni nè maggiore di 25, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, e dai certificati seguenti:

1. Pel primo anno di studi preparatorii nelle due sezioni il certificato di licenza liceale, e pel 2° anno i certificati di inscrizione e di profitto per gli studi che la Facoltà relativa della Regia Università nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari.

2. Per l'ammissione al primo anno di studi normalistici il certificato di licenza universitaria, ed oltre a questo anche i certificati di profitto corrispondenti agli studi universitari fatti.

Art. 16. Le domande dei concorrenti insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate al direttore della scuola, il quale dopo di avere esaminate le carte stesse formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17. Gli esami di concorso saranno scritti e orali e avranno luogo nei primi quindici giorni dell'anno scolastico della R. Università di Pisa.

Art. 18. Pel concorso al 1° anno di studi preparatorii in lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1. In un componimento italiano.
2. In una traduzione dal latino.
3. In una traduzione dal greco.
4. In un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1. Nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco.
2. In quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca.
3. In quesiti di storia e geografia.
4. In quesiti di logica.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatorii in scienze matematiche, fisiche e naturali la prova scritta consisterà in tre dissertazioni delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

Art. 19. Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatorii le due prove si aggireranno sulle materie che la relativa Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitarii del primo anno della Facoltà stessa; e pel concorso al posto di alunno del primo anno normalistico le due prove si aggireranno sulle materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20. Gli esami di concorso per le due sezioni si fanno presso

la R. Scuola normale di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la scuola sono nominate dai Consigli direttivi di sezione e presiedute dal direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla Direzione della scuola normale.

Art. 21. I temi per gli esami in scritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della scuola ai rettori delle Università presso le quali si danno, e vengono aperti dal presidente della Commissione al principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22. I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più insegnanti a ciò incaricati dal rettore.

Art. 23. I lavori scritti, chiusi in piego sigillato, vengono inviati al direttore della scuola normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame colle stesse norme presso la scuola.

Art. 24. Il direttore della scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentiti i Consigli direttivi, classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla scuola secondo l'articolo 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

Dei Consigli direttivi della scuola.

Art. 25. Ogni sezione ha un Consiglio direttivo speciale composto dei presidenti delle sottosezioni rispettive e del professore interno della sezione stessa, e presieduto dal direttore della scuola.

I professori delle sottosezioni sono quelli stessi che sono designati a comporre le sezioni corrispondenti delle scuole di magistero istituite coi regolamenti delle Facoltà universitarie di lettere e di scienze.

I presidenti delle sottosezioni sono nominati ogni anno dalla Facoltà rispettiva fra i professori appartenenti alla sottosezione medesima, e esercitano le attribuzioni che dai regolamenti indicati vengono conferite ai presidenti delle sezioni delle scuole di magistero.

Il Consiglio direttivo di sezione si aduna regolarmente ogni bimestre sotto la presidenza del direttore della scuola per tutto ciò che si riferisce alla sezione stessa. Può adunarsi straordinariamente quando occorre.

Art. 26. Per ciò che è d'interesse comune delle due sezioni, e per le cose amministrative disciplinari e di ordine generale della scuola, vi ha un Consiglio direttivo generale composto di due Consigli direttivi di sezione, e a cui prenderà parte anche il rettore della Università come presidente, e il direttore della scuola come vicepresidente.

Art. 27. Le adunanze del Consiglio direttivo generale sono intimate dal rettore dell'Università.

Il Consiglio si aduna regolarmente una volta ogni bimestre e può adunarsi straordinariamente in seguito ad istanza della Direzione della scuola.

Art. 28. Il Consiglio direttivo generale oltre alle sue attribuzioni speciali deferitegli dal presente regolamento, sopraintende in tutto al buon andamento morale, scolastico ed economico della scuola.

Del direttore della scuola.

Art. 29. Il direttore della scuola è scelto dal Ministro fra i professori ordinari della Facoltà di lettere e filosofia e fra quelli di matematica, fisica e scienze naturali della Università di Pisa. Ha alloggio e vitto nella scuola.

Art. 30. Il direttore vigila e sopraintende a tutto ciò che si riferisce all'istruzione ed educazione degli alunni, alla amministrazione della scuola e alla buona disciplina nell'interno di essa.

Art. 31. Propone all'approvazione dei Consigli direttivi speciali di sezione i temi e gli argomenti che debbono formare soggetto degli esercizi, delle conferenze, delle dissertazioni e in generale di tutti gli studi ed esercizi interni degli alunni, nonchè delle lezioni che dovranno fare gli alunni dell'ultimo anno. Dirige e sorveglia i professori interni della scuola e gl'insegnanti di lingue straniere e di ginnastica; tiene nota della diligenza e del profitto degli alunni e propone al Consiglio direttivo generale le punizioni da infliggersi agli alunni stessi a senso dell'art. 47.

Art. 32. Ha la custodia della biblioteca della scuola, essendo però coadiuvato in questo da uno dei professori interni.

Art. 33. Prende i debiti concerti coi direttori degli stabilimenti scientifici universitari e coi capi delle scuole secondarie della città per ciò che spetta agli esercizi pratici degli alunni.

Art. 34. Tutte le comunicazioni fra il Ministero della Pubblica Istruzione e la scuola normale si fanno per mezzo del direttore della scuola.

Dei professori interni, degl'insegnanti di lingue e di ginnastica e del censore di disciplina.

Art. 35. Vi sarà un professore interno per l'assistenza ai giovani della sezione di lettere e filosofia ed uno per quelli della sezione di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 36. Sarà addetto alla scuola anche un insegnante per le lingue moderne ed un insegnante per la ginnastica.

Per circostanze speciali però l'insegnamento delle lingue moderne potrà essere diviso anche fra più insegnanti.

Art. 37. I professori interni e gl'insegnanti di lingue moderne e di ginnastica sono nominati dal Ministro per un anno sulla proposta del rettore della scuola, e possono essere riconfermati.

I professori interni possono essere fatti definitivi dopo avere avuto non meno di cinque conferme.

I professori interni hanno alloggio e vitto nella scuola. Essi sono obbligati ad assistere alle conferenze e a tutti gli esercizi normalistici propriamente detti che si fanno nell'interno della scuola, ed in generale a coadiuvare gli alunni della scuola nei loro studi.

Art. 38. Vi sarà un censore di disciplina cui sarà affidato più specialmente l'ufficio di sorvegliare alla disciplina del convitto e alla condotta dei giovani interni ed esterni della scuola, nonchè di sopraintendere agli inservienti addetti alla medesima e in generale a tutto ciò che riguarda la disciplina interna

Esso avrà vitto e alloggio nella scuola, e farà le veci del direttore quando questi è assente.

Il censore di disciplina potrà essere uno dei professori interni.

Del provveditore economo e del segretario computista.

Art. 39. Vi sarà un incaricato delle funzioni di ministro economo che sopraintenderà all'andamento economico della scuola. Esso farà le spese nei termini del bilancio preventivo che deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio direttivo generale e del Ministero, e terrà l'inventario dei mobili della scuola e tutti i libri di amministrazione.

Art. 40. Un impiegato d'ordine è addetto alla scuola per disimpegnare ciò che si riferisce alla copia della corrispondenza e alla computisteria.

Degli inservienti della scuola.

Art. 41. Gli inservienti sono scelti dal direttore. Però dopo cin-

q e anni di servizio non interrotto possono essere nominati definitivi con un decreto Ministeriale, quando il direttore della scuola ne faccia proposta.

Art. 42. Un regolamento interno, compilato dal direttore ed approvato dal Consiglio direttivo generale, determina le attribuzioni e in generale tutto ciò che riguarda gli inservienti addetti alla scuola.

Della disciplina.

Art. 43. A cura dei Consigli direttivi di sezione si compileranno ogni anno dei prospetti nei quali saranno stabilite per ogni giorno le ore in cui tanto i convittori quanto gli aggregati debbono seguire i corsi universitari e le conferenze e gli esercizi normalistici.

Art. 44. Il Consiglio direttivo generale stabilirà le norme disciplinari interne degli alunni convittori.

Art. 45. Gli alunni della scuola non potranno assentarsi dalla città che dopo ottenuto dal direttore il permesso, il quale, meno ragioni speciali, potrà essere concesso per tutti i giorni di vacanza stabiliti nel calendario della Università.

Occorrendo di allontanarsi dalla scuola per ragioni urgenti o proprie o di famiglia in altre parti dell'anno, il permesso dovrà essere chiesto al direttore che potrà concederlo per un tempo limitato.

Art. 46. È assolutamente vietato senza il permesso del direttore o del censore di disciplina l'ingresso nelle camere dei convittori o nei locali della scuola a qualunque persona estranea alla stessa.

Art. 47. Le mancanze commesse dagli alunni, tanto nello studio quanto nella condotta, saranno punite:

a) Coll'ammonizione pronunziata dal direttore della scuola;

b) Coll'ammonizione pronunziata dal Consiglio direttivo generale, il quale potrà, a seconda delle mancanze commesse, stabilire anche una punizione adeguata che potrà estendersi all'allontanamento dalla scuola per un tempo determinato;

c) Colla espulsione dalla scuola e perdita del posto che verrà proposta al Ministero dal Consiglio direttivo.

Art. 48. Il Consiglio direttivo ogni anno stabilirà norme le quali, in ordine a quanto è indicato nell'art. 12, servano ad accertare del sufficiente profitto dei giovani negli studi e a mostrare se debba o no conservarsi loro il posto di normalista, e se sia il caso di applicare loro le disposizioni dello articolo citato e di quello successivo.

Art. 49. Un giovane la cui decadenza dal posto sia stata pronunziata dal Ministero non potrà riacquistare il posto perduto se non presentandosi nuovamente al concorso. Però il direttore della scuola, sentito il Consiglio direttivo di sezione, potrà non ammettere al concorso il giovane stesso ove si oppongano i suoi precedenti di studio e di condotta.

Art. 50. È approvata l'annessa pianta del personale addetto alla scuola normale superiore di Pisa:

Pianta del personale addetto alla R. scuola normale superiore di Pisa:

Direttore degli studi (oltre il vitto e l'alloggio)	L.	1200
Censore di disciplina (idem)	»	2000
Due professori interni, a lire 1000 ciascuno (idem)	»	2000
Provveditore economo	»	840
Segretario computista	»	400
Maestro di lingue moderne	»	1000
Maestro di ginnastica	»	280
Personale di basso servizio (oltre il vitto e l'alloggio)	»	2500

Disposizioni transitorie.

Art. 51. Pei concorsi già aperti gli esami e le ammissioni saranno fatti secondo le norme che sono state seguite fin qui.

Tali norme continueranno pure ad essere applicabili pei giovani dell'ultimo anno della scuola.

Per gli attuali studenti della scuola, il Consiglio direttivo farà le opportune proposte al Ministro circa le determinazioni da prendersi.

Dato a Torino, addì 26 ottobre 1875.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro per la Pubblica Istruzione

R. Bonghi.

Il N. **MCXXXIII** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1860;

Veduta la deliberazione 9 settembre 1875 della Commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio di Lombardia;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le modificazioni introdotte nello statuto della Cassa di risparmio di Lombardia, viste d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al Castello di San Giacomo, addì 8 ottobre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. Finali.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Lunedì 17 gennaio 1876 avranno principio presso questo Ministero gli esami di concorso per cinque posti di volontario nelle carriere diplomatica e consolare.

Gli esami saranno dati secondo le norme e le condizioni segnate nel decreto ministeriale del 15 maggio 1869.

Le domande d'ammissione al concorso, corredate dei documenti richiesti col suddetto decreto, dovranno essere presentate al Ministero per gli Affari Esteri non più tardi del 20 dicembre, trascorso il qual termine non saranno più accettate.

Roma, addì 19 settembre 1875.

Estratto del decreto ministeriale 15 maggio 1869.

Art. 1. Le condizioni per l'ammissione al Ministero degli Affari Esteri ed alle carriere dipendenti (Legazioni e Consolati) sono le seguenti:

a) La cittadinanza italiana;

b) L'età non minore degli anni 20 nè maggiore dei 30;

c) Il diploma dottorale ottenuto in una facoltà qualsiasi presso una delle Università italiane, o negli istituti pareggiati alle medesime, ovvero la prova del risultato favorevole ottenuto negli esami della scuola superiore di guerra o dei corsi di applicazione per le armi del genio, dell'artiglieria e dello stato-maggiore generale, o per la marina;

d) Il possesso di mezzi sufficienti di fortuna per provvedere con decoro alla propria sussistenza, segnatamente durante il volontariato all'interno od all'estero;

e) L'appartenere a famiglia di condizione e di attinenze rispettabili, e lo aver sempre tenuto una buona condotta;

f) L'esito favorevole dell'esame speciale di concorso secondo le prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 3. Nelle istanze per l'ammissione agli esami gli aspiranti dovranno giustificare, mediante gli opportuni documenti, di possedere le condizioni stabilite all'articolo 1°. Riguardo a quella di cui alla lettera *d* di detto articolo, essa dovrà comprovarsi constatando con atti autentici il minimo di reddito annuo del quale l'aspirante, sia in proprio, sia per assegno concessogli dai propri parenti o da altri, abbia la libera disposizione. Questo minimo non potrà essere inferiore ad annue lire tremila.

Le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso saranno respinte.

Otto giorni prima dell'apertura degli esami si pubblicherà sulla *Gazzetta Ufficiale* l'elenco delle istanze ammesse.

Le domande, estese in carta da bollo da una lira, dovranno essere non solo firmate ma scritte intieramente di pugno dell'aspirante.

Saranno, del resto, rigorosamente esclusi dagli esami coloro che, in un previo esperimento, non daranno prova di possedere una scrittura nitida e chiara.

Art. 4. Non sarà ammesso a concorrere chi si presentasse per la terza volta.

Art. 5. Non sarà lecito agli aspiranti di fissare la carriera alla quale intendono dedicarsi; potranno bensì manifestare nell'istanza quali siano, a tale riguardo, i loro desiderii.

L'assegnazione dei volontari alle varie carriere si farà in seguito, dal Ministro, sulla scorta delle risultanze dell'esame, e dei varii criteri che avrà potuto formarsi, durante il volontariato, circa le diverse attitudini dei singoli ammessi, e tenuto conto altresì delle rispettive condizioni di famiglia e di fortuna.

Per l'assegnazione alla carriera diplomatica è indispensabile il possesso di un reddito annuo disponibile non inferiore a lire 8000. Per la carriera consolare è assolutamente richiesta la laurea in leggi.

Il Ministro non è tenuto, in nessun caso, a motivare le sue disposizioni intorno alla assegnazione degli aspiranti alle varie carriere.

Art. 7. Gli esami verseranno principalmente sulle materie riflettenti gli studi giuridico-politici, la storia e la geografia, la lingua e la letteratura italiana e francese. Saranno altresì argomento di esame le nozioni elementari dell'aritmetica e della contabilità.

Uno speciale programma, che forma parte integrante del presente decreto, indica sommariamente i punti principali delle materie sulle quali i candidati dovranno rispondere. Tale programma verrà, di volta in volta, pubblicato coll'avviso di concorso di cui all'articolo 2.

Oltre alla lingua francese, della quale i candidati dovranno avere perfetta e famigliare conoscenza, sarà pure richiesta la cognizione di un'altra lingua straniera tra le seguenti: tedesca, inglese, russa, slava, scandinava, spagnuola, portoghese od una delle principali lingue dell'Asia.

Art. 8. Gli esami saranno scritti e verbali.

Due saranno gli esami in iscritto: l'uno verserà sulle materie giuridico-politiche, l'altro sull'economia politica, storia e geografia. Uno di questi, a scelta del candidato, dovrà essere in francese.

Gli esami scritti precederanno gli esami verbali e saranno dati in due giorni consecutivi.

Gli esami verbali, in lingua italiana o francese, rifletteranno:

1. La legislazione civile, penale e commerciale;
2. Il diritto internazionale e costituzionale;
3. L'economia politica;
4. La storia, geografia e statistica;
5. Le lingue straniere, oltre alla francese;
6. L'aritmetica e la contabilità.

(Vedi il *Programma per gli esami di concorso* nella Gazzetta del 28 settembre).

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli alla cattedra di anatomia umana nella R. Università di Siena.

A forma dell'articolo 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato col Reale decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore ordinario alla cattedra di anatomia umana vacante nella Regia Università di Siena.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 15 del mese di dicembre p. v.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica; della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Roma, 14 ottobre 1875.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. PADOA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè: n. 80035 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 75, al nome di Garello *Giuseppe* e Giovanni, del vivente Domenico, minori sotto la legittima amministrazione di detto loro padre, domiciliati in Montiglio, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Garello *Carlo* e Giovanni, del vivente Domenico, minori sotto la legittima amministrazione di detto loro padre, domiciliati in Montiglio (Casale), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 6 novembre 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 18456 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 40, al nome di Albamonte Siciliano Raffaele del fu Carlo, minore sotto l'amministrazione della di lui madre Teresa Gala, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a favore di Albamonte Siciliano Raffaela del fu Carlo, minore sotto l'amministrazione della madre Teresa Gala, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, 6 ottobre 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Si fa noto che il cavo sottomarino fra Wladiwostock (Russia) e Nagasaki (Giappone) è interrotto.

In seguito a ciò i telegrammi pel Giappone sono istradati per le vie di Turchia o Malta a scelta dei mittenti esigendosi le tasse relative.

Firenze, 5 novembre 1875.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 17 novembre 1875 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 509, nel comune di Postiglione, prov. di Salerno, con l'aggio lordo medio annuale di lire 1429 80.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Real decreto 5 marzo 1874, n. 1843, serie 2ª.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 22 ottobre 1875.

Il Direttore Compartimentale
G. Millo.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali austriaci si occupano ancora della recente nota del foglio ufficiale di Pietroburgo sugli affari d'Oriente. Secondo la *Politische Correspondenz* la suddetta nota non sarebbe che una risposta della cancelleria ai rimproveri ingiusti di certi organi guidati da un sentimento di opposizione esagerata.

Il giornale viennese soggiunge: " Ove si esamini di buona fede il tenore di quella comunicazione, considerando non essere dessa fuorchè una smentita, come mai vi si potrebbero scorgere ragioni di commenti inquietanti? Il governo russo afferma (della qual cosa punto non si dubitava) che, associandosi alla Germania e all'Austria-Ungheria per conservare la pace, esso non ha punto rinunziato alle proprie tradizioni nè a' suoi proprii sentimenti, come non indusse a rinunziarvi i suoi due alleati. I governi convennero nel proposito di operare d'accordo e di nulla operare senza consultarsi scambievolmente; ma non convennero di avere i medesimi pensieri, le medesime opinioni e gli interessi medesimi; ecco la verità per quanto concerne l'alleanza dei tre imperatori.

" Per quanto concerne la Turchia, non hanno miglior fondamento i commenti che si fecero. Gli uomini di Stato i quali reggono presentemente gli affari della Turchia furono i primi a riconoscere con documenti ufficiali, che i loro ordini spesse fiate erano male eseguiti, messe in non cale le loro istruzioni, e che perciò le popolazioni cristiane non avevano più fiducia nella efficacia dei benevoli provvedimenti decretati a loro favore. Come adunque si chiamerebbero ora offesi questi uomini all'udirsi ripetere quelle stesse cose che già dissero ripetutamente eglino stessi; e come mai si potrebbe scorgere una minaccia nell'annunzio di un fatto che nessuno contesta? „

La maggior parte dei giornali di Vienna afferma che il testo intiero della nota pubblicata dall'organo ufficiale russo produsse una impressione diversa e migliore che quella del breve telegramma che l'aveva riassunta.

Il *Fremdenblatt* soggiunge che " quella nota non contiene alcuna cosa che permetta di porre in dubbio le disposizioni pacifiche della Russia, ovvero di supporre che l'azione finora comune delle tre potenze imperiali sia per provare una modificazione decisiva.

" Nella dichiarazione del periodico russo il lettore spregiudicato nulla scorgerà all'infuori dell'avviso diretto agli slavi della Turchia, e col quale si dichiara che la loro sorte non trova indifferenza sulle rive della Neva „.

E la *Tages Presse* scrive: " La solenne assicurazione che la Russia non ha sagrificato alla lega dei tre imperatori le simpatie ch'essa provò sempre pei cristiani della Turchia indica esattamente a chi la dichiarazione del foglio ufficiale è indirizzata. Con questa dichiarazione si mira a dissipare le inquietudini che il nuovo contegno assunto a Pietroburgo rimpetto alla insurrezione poteva avere provocate tra le popolazioni slave del mezzodì „.

Finalmente la *Neue Freie Presse* vede nella recente manifestazione della cancelleria russa, come nelle dichiarazioni ufficiose precedenti, pubblicate in questi ultimi tempi, la prova che l'attuale azione delle potenze del Nord mira ad ottenere dalla Porta guarentigie effettive per la leale esecuzione delle riforme promesse.

Il telegrafo ci ha segnalato un articolo del *Moniteur Universel* a proposito della nota comparsa non ha guari nel giornale ufficiale di Pietroburgo e concernente la politica del governo russo nella questione dell'Erzegovina. Qualche giornale ha voluto ravvisare in quella nota un mutamento completo nell'atteggiamento del governo imperiale di Russia di fronte alla Turchia, ed una minaccia indiretta di sollevare in breve la quistione d'Oriente. Ora il *Moniteur* dice che non può dividere questi apprezzamenti. " Secondo noi — così il giornale parigino — l'organo del governo russo non ha detto nulla che non fosse in perfetta armonia col linguaggio che il gabinetto di Pietroburgo ha tenuto nella quistione di Oriente ogniqualvolta è sorto un conflitto tra la Porta ed i suoi sudditi cristiani. Si trattava in questa circostanza speciale di rispondere alle preoccupazioni della nazione russa, rassicurandola interamente sull'atteggiamento del suo governo e mostrandole che esso ha sempre atteso a giustificare la fiducia che l'imperatore Alessandro reclama dai suoi sudditi.

" L'articolo del giornale russo ha dunque per iscopo di provare che se la condotta del gabinetto imperiale è stata, fino ad ora, ferma e moderata nella quistione erzegovese, questa condotta nulla ha tolto alla vivacità delle sue tradizionali simpatie per i cristiani della penisola dei Balcani. Allorquando, due mesi or sono, la Porta ha promesso delle riforme in favore di questi ultimi, allorquando essa ha indicate queste riforme in atti pubblici, il governo russo ha applaudito all'iniziativa del sultano; ma i giornali di Pietroburgo non hanno mancato d'aggiungere che l'Europa non

resterebbe estranea all'esecuzione ulteriore di queste promesse, ciò che d'altronde è conforme a tutti i precedenti.

" Oggigiorno, l'organo ufficiale del governo russo crede, a ragione, essere giunto il momento di prendere atto degli impegni della Porta e di non lasciarle alcun dubbio sulla energia colla quale le verrebbero rammentati nel caso che Mahmoud pascià, a cui si vuol lasciare il tempo morale necessario pel compimento di queste riforme, dovesse dimenticarlo od oltrepassarlo. Ora, se tale è, come lo crediamo, il vero significato dell'articolo dell'organo ufficiale russo, in che, domanderemo noi, modifica esso la linea politica tenuta finora da gabinetto di Pietroburgo nella questione dell'Erzegovina e che cosa vale a giustificare l'emozione colla quale sembra essere stato accolto da parecchi organi della stampa europea? „

Il *Moniteur* termina il suo articolo dicendo che Francia ed Inghilterra furono finora d'accordo colla Russia, che questo concerto delle potenze ha contribuito efficacemente ad impedire che la situazione s'aggravi e conchiude: " Questo concerto può essere considerato come un pegno dei sentimenti di fermezza e di moderazione che continueranno ad animare le potenze per il caso che divenissero necessari a Costantinopoli quei passi eventuali a cui accenna l'articolo dell'organo ufficiale del governo russo. La soluzione a cui si tende può riassumersi in una parola: migliorare lo *statu quo*. I provvedimenti che si attendono dalla Turchia devono quindi avere per oggetto di assicurare l'eguaglianza dei culti e di preparare il riscatto delle servitù fondiarie che pesano tanto fortemente sui rajah „.

Ha fatto qualche impressione nei circoli politici di Versailles l'approvazione per parte dell'Assemblea della proposta del signor Pascal Duprat, colla quale egli domandava che l'abolizione dello stato d'assedio e l'organizzazione dei municipi fossero discusse fra la seconda e la terza lettura della legge elettorale. Ma è opinione generale che questo voto non potrebbe in alcun modo pregiudicare le risoluzioni definitive che potrà prendere l'Assemblea nè il risultato finale che escirà dalla discussione delle due proposte.

Del resto anche i giornali conservatori ammettono che il governo è stato sorpreso. È noto infatti che i membri del gabinetto sono d'accordo su ciò, che la legge municipale esistente dev'essere mantenuta; e nel ricevimento che ha avuto luogo il 4 corrente all'Eliseo il sig. Dufaure ha dichiarato ampiamente che la nomina dei *maires* deve essere riservata al governo, ma i membri del gabinetto che non si erano concertati su questo punto prima della seduta, si sono trovati indecisi in presenza della proposta del sig. Pascal Duprat, ed hanno creduto di doversi astenere. Quanto allo stato d'assedio il governo è fermamente risoluto di levarlo in quasi tutti i dipartimenti e di non mantenerlo che in quelli della Senna, del Rodano e delle Bocche del Rodano; il sig. Dufaure ha già pronto un progetto di legge a questo riguardo e si deplora in conseguenza che esso non abbia preso la parola per far conoscere le intenzioni del governo. Comunque, il voto in discorso non ha punto modificata la situazione, e per ciò che riguarda particolarmente la legge elettorale, lo scrutinio di circondario va guadagnando terreno anche fra coloro che più l'avevano avversato.

Doveva radunarsi subito dopo la riapertura della sessione la Commissione per i trattati di commercio sotto la presidenza del sig. de Meaux. Questa Commissione avrà ad esaminare anzitutto il nuovo trattato di commercio tra la Francia e l'Italia.

L'*Epoca* di Madrid del 3 novembre, commentando le notizie da Washington a proposito della nota che sarebbe stata indirizzata a Madrid dal governo degli Stati Uniti, dice che queste voci inquietanti sono divulgate da persone favorevoli agli insorti di Cuba. Lo stesso giornale aggiunge che esso non ha appreso finora che il *memorandum* in discorso sia stato inviato a Madrid dal governo di Washington.

Il *Cronista* crede che i filibustieri americani abbiano inventato la notizia dell'armamento e dell'invio di cinque fregate spagnuole a Cuba, allo scopo di provocare delle difficoltà fra i gabinetti di Madrid e Washington.

Secondo l'*Imparcial* il signor Posada Herrera si rifiuta di andare a Roma in qualità di ambasciatore presso la Santa Sede.

Scrivono per telegrafo da Madrid 4 novembre all'*Agenzia Havas* che il procuratore generale della Corte suprema di giustizia proporrà immediatamente per il vescovo di Seu d'Urgel una risoluzione conforme al Codice penale.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Colombo, 5. — Il vapore *Torino*, della Società del Lloyd italiano, proveniente da Calcutta, è partito per il Mediterraneo.

Firenze, 6. — Il Re è arrivato. S. M. fu ricevuta alla stazione dal Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Minghetti, dal Prefetto, dal Sindaco, dai generali Medici e Mezzacapo e da altre notabilità civili e militari.

Ragusa, 6. — (*Fonte slava*). Si ha dalla Bosnia che i capibanda Urgelaz, Bilbija, Babici, Kurvarici ed altri decisero di continuare la guerra ad oltranza durante l'inverno ed hanno l'intenzione di convocare un'assemblea popolare per proclamare, d'accordo coi capi erzegovinesi, un governo nazionale provvisorio.

Vienna, 6. — La *Corrispondenza Politica* annunzia che l'Imperatore di Germania conferì 300 decorazioni agli ufficiali italiani che presero parte alla rivista di Milano.

La stessa *Corrispondenza* smentisce le voci relative a pretesi armamenti della Russia; dice che si tratta soltanto della solita chiamata delle reclute per rimpiazzare i congedati e dei cambi di guarnigione che hanno luogo ogni anno in questa stagione.

Berlino, 6. — Il principe Carlo, dietro invito dello czar, si recherà nel prossimo dicembre a Pietroburgo per assistere alla festa dell'Ordine di S. Giorgio.

Secondo la *Gazzetta di Slesia*, la sentenza della Corte ecclesiastica contro il vescovo di Breslavia fu comunicata ai tribunali austriaci con preghiera di consegnarla a monsignor Foerster.

Versailles, 6. — *Seduta dell'Assemblea Nazionale*. — Si procede alla nomina degli uffici. Vengono nominati otto presidenti appartenenti alla sinistra e al centro sinistro e sette appartenenti alla destra.

Audiffret Pasquier, prendendo possesso del seggio presidenziale, ringrazia l'Assemblea per la sua rielezione. Dice che stanno per aprirsi gravi discussioni e che l'Assemblea deve completare l'organizzazione politica del paese e compiere il mandato affidato al suo patriottismo. Termina pregando l'Assemblea di continuare ad accordargli la sua fiducia.

Dufaure, rispondendo a Franclieu, dichiara che il governo pre-

senterà ai primi della prossima settimana il progetto di legge sulla stampa, il quale tratta la quistione dello stato d'assedio.

S'approva quindi il progetto di legge relativo al servizio militare nell'Algeria.

Parigi, 6. — Il ministro degli affari esteri creò un consolato di Francia a Firenze e vi nominò console il signor Belle, segretario d'ambasciata.

Il tenente colonnello Lanza, già addetto militare della Legazione italiana a Parigi, fu nominato ufficiale della Legione di onore.

Berlino, 6. — Il bilancio dell'Impero equilibra le entrate e le spese con 480 milioni di marchi, dei quali 74 milioni per spese straordinarie.

Il cancelliere dell'Impero è autorizzato ad emettere buoni fino alla somma di 24 milioni per aumentare i fondi di cassa e creare i fondi per l'esecuzione della riforma monetaria.

Gaeta, 7. — L'avviso *Messaggiero*, di ritorno da Palermo, approdava per forza maggiore di tempo alle ore 9 antimeridiane.

Costantinopoli, 7. — Rachid pascià, ambasciatore a Vienna, fu nominato ministro degli affari esteri.

Napoli, 7. — L'on. Zerbi, nel discorso pronunziato dinanzi ai suoi elettori, rende conto della sua condotta parlamentare, accennando particolarmente alla legge da lui proposta riguardo alla riforma delle leggi elettorali. Esamina la questione finanziaria, e compiacesi del pareggio ottenuto, ma dice essere necessario di ottenere anche la perequazione della prosperità fra le varie provincie italiane, pensando al dissesto dei grossi comuni, perciò non vuole una diminuzione delle imposte, acciocchè la eccedenza delle entrate possa consacrarsi ai pubblici lavori, specialmente nel mezzogiorno. Combatte la proposta del suffragio universale, come pericolosa alla libertà. Approva la politica ecclesiastica del governo e desidera che non sia mutata. Paragona le leggi ecclesiastiche dell'Impero germanico colle nostre, e, rispondendo a Gladstone, trova che le nostre leggi sono sufficienti guarentigie contro le esorbitanze del clero. Loda l'applicazione fatta a Napoli dal comm. Mordini congiungendo alla temperanza la forza. Passando quindi a parlare dell'altro progetto per affidare al laicato la proprietà ecclesiastica, avverte che è impossibile di richiamare l'istituzione della Chiesa ai suoi principii. Dice non potersi iniziare con legge una riforma religiosa e che l'affidare le elezioni dei parrochi e dei vescovi al popolo, spogliando la Corona delle prerogative attuali, è, come il suffragio universale, un progresso apparente ed un regresso reale. Accenna alla questione sociale e dice essere necessario che la legge la riconosca regolandola colla libertà dell'emigrazione. — Il discorso fu spesso interrotto da applausi.

Madrid, 7. — La riunione dei costituzionali e dei sagastisti fu assai numerosa. Sagasta dichiarò che i costituzionali accettano Don Alfonso e che essi vogliono la Costituzione del 1869 corretta, ma che conservi però lo spirito della rivoluzione di settembre. Dichiarò che il suo partito non voterà se le elezioni non saranno libere.

Parigi, 7. — Il deputato Guibal è morto. Il deputato Wolowski è gravemente ammalato.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

L'ARTE MILITARE NEL THIBET

La Società geografica di Parigi ha ricevuto dall'abate Desgodins, missionario, un'interessante comunicazione sull'arte militare nel Thibet.

Il popolo thibetano ha poca stima per l'arte militare. Esso non ha nè coscrizione, nè esercito permanente. La guerra esterna è cosa eccezionale. La polizia ciascuno la fa per proprio conto coll'aiuto dei vicini. Tuttavia qualche principio di organizzazione militare, se non di un esercito, almeno di un corpo d'ufficiali si trova.

Il Daläi-lama ed il re di L'Hassa hanno ciascuno una compagnia di 150 uomini di guardie del corpo. Quelle del Daläi-lama sono lamas e portano il titolo di *Tse-Djrongs* (protettori della vita). Quelle del re sono laici, si chiamano *Tchrong-Kor* (difensori del petto).

Ordinariamente essi fanno il servizio di palazzo come consiglieri, uomini d'affari, ciambellani, cerimonieri, ecc. Ciò che è poco militare. Fra loro si scelgono spesso i mandarini da inviare in provincia. Disimpegnano missioni straordinarie, la quale specie di servizio è preferita sopra tutte siccome quella che presta eccellenti occasioni di arricchire.

Il re ha inoltre quattro grandi generali chiamati *Da-Peuns* (ufficiali della freccia). Essi vengono nominati dall'imperatore della China sovra proposta dell'ambasciatore chinese residente a L'Hassa. Il loro diploma è il *baretone* di corallo e il loro stipendio viene pagato dall'imperatore. Tanto l'imperatore che l'ambasciatore possono revocarli.

Durante la pace i *Da-Peuns* sono i membri del Consiglio superiore del re per provvedere agli affari interni dello Stato sotto la direzione e la sorveglianza degli ambasciatori.

Se sopravviene la guerra uno di loro si reca ad assumere il comando dell'esercito ed a sorvegliare le operazioni. Al pari di tutti i grandi mandarini, essi devono avere il loro *Kou-tsop* (rappresentante della persona).

Questi *Kou-tsop* compongono al Thibet la classe nobile e privilegiata; è una nobiltà ereditaria; forma il Consiglio degli ufficiali dei capi indigeni; costoro li accompagnano siccome scorta d'onore, sia nelle spedizioni, sia nelle pubbliche solennità. Essi occupano quasi tutti gli impieghi civili e militari. Se sono esenti da imposte vengono incaricati di esigerle e per tutto questo non sono tenuti ad esami di sorta.

Solo i governatori generali delle provincie, *Tiguiè*, ed i prefetti, *Dibas*, hanno diritto ad un certo numero di *Kou-tsop* per loro servizio. Fra i *Kou-tsop* il *Dibas* militare sceglie i *Ma-peuns*, ufficiali di guerra, il cui numero non oltrepassa mai i quattro o cinque per prefettura.

Questi *Ma-peuns* hanno sotto ai loro ordini alcuni *Guia-peuns* (centurioni) ed alcuni *Kio-peuns* (decurioni). Le quali due ultime dignità sono ordinariamente ereditarie in talune famiglie agiate od alleate di quelle dei *Kou-tsop*.

Nelle località nelle quali esercitano la loro giurisdizione i *Ma-peuns* hanno diritto di esigere dal popolo una certa imposta chiamata *Ma-la* (salario per la guerra) destinata a pagare i loro soldati imaginarii. Questi soldati infatti sono uomini del popolo che essi raccolgono quando ne hanno bisogno, sia per inseguire delle bande di briganti, sia per costituirsene una scorta durante le passeggiate a cavallo. Va notato che questa milizia non riceve che una piccola parte della *Ma-la* che si riscuote e che il solo buon piacere del mandarino presiede a questa distribuzione.

Tale è tutta la gerarchia dei mandarini militari nel Thibet. Nulla la prepara nè come studii, nè come esercizii particolari. Il denaro e la nascita tengono posto di vocazione e

di merito. Gli ufficiali ed i soldati non hanno d'altronde alcun distintivo particolare: ne uniformi, nè indicazione di gradi, nè armi speciali. Ciascuno si arma come può e come gli piace.

L'esercito non si vede affatto in tempo di pace.

Quando l'autorità abbia deciso di fare una guerra, l'esercito si recluta come per corvatta. Secondo la gravità degli avvenimenti viene stabilito che un uomo sopra dieci, sopra cinque, sopra due, dovrà tenersi pronto con una certa quantità di munizioni e di viveri sufficienti per un periodo determinato. Inoltre, ciascun distretto deve pagare un'imposta per spese generali di guerra. Dei *Kou-tsop* portano i decreti nei capoluoghi dei distretti che devono pagare il contingente e sollecitandone la esecuzione si accomodano in guisa da farsi fare dei regali che considerano come rimunerazioni. I capi, che ricevono la loro parte di questi regali, non trovano naturalmente nulla a ridire.

Gli ordini ricevuti dai *Chel-ngo* (sottoprefetti) vengono diramati ai *Ding-peuns* (capi votanti), specie di giudici di pace cantonali che li comunicano ai *Bessets* o sindaci dei villaggi. Tocca a questi ultimi di intendersi coi loro amministrati per trovare gli uomini che consentano a prestare il servizio militare ed a fornir loro salario, viveri e munizioni. A ciò conviene aggiungere la distribuzione delle imposte eccezionali richieste dai *Kou-tsop*.

Sarebbe impossibile determinare il tempo, i consigli, il vino che abbisognano prima che sia determinato l'obbligo che incombe a ciascuna famiglia.

Quando gli uomini sono reclutati, equipaggiati e pronti, e quando il giorno della partenza è giunto, si vedono dovunque bande di individui carichi come facchini che se ne vanno colla maggior quiete, senz'ordine, colla schiena incurvata e le orecchie pendenti.

In cima al bagaglio ciascuno porta il fucile a miccia, al fianco una sciabola e in pugno una lancia che gli serve di bastone. In questa foggia il guerriero improvvisato giunge alla sottoprefettura dove gli viene indicato il nuovo itinerario.

Un campo tibetano non è un luogo dove gli ufficiali si occupino ad esercitare le loro truppe. È una pianura mezzo coltivata e mezzo destinata al pascolo. I soldati si stanziano fra le greggie. Quelli dello stesso paese o dello stesso villaggio si radunano a gruppi sotto le tende, sotto gli alberi, o facendosi schermo di qualche vecchio muro o di qualche cosa. Ciascuno mangia e si accomoda come gli talenta ed in questa guisa si aspetta il principio delle ostilità.

Finchè i viveri che ognuno ha recato con sè durano la sorte degli abitanti della pianura è tollerabile, ma quando sono esauriti allora cominciano su amplissima scala i rubarizi.

Durante il primo mese i capi si industriano di tirare il nemico ad un componimento. Se non vi riescono comincia la campagna; ma gli eserciti avversari non si lanciano già l'uno contro l'altro, sibbene ciascuno contro le popolazioni disarmate. I villaggi sono saccheggiati e bruciati; si ruba tutto ciò che capita sotto mano. I soldati si fanno una guerra di astuzie e di imboscate. La caccia tien luogo della guerra e quasi mai gli eserciti rivali si trovano a fronte.

Tuttavia la strage è minore di quanto si potrebbe supporre. Gli abitanti che conoscono queste barbariche usanze si affrettano a porsi in sicuro, ma il paese si riempie di desolazione e di rovine.

Il capo più debole si ritrae dal cimento e va in esilio. Se viene fatto prigioniero lo aspettano i più orribili supplizi e la morte più miserabile. Il popolo vinto fa la sua sottomissione al nuovo padrone. Finita la guerra, ciascuno ritorna a casa sua e non c'è più esercito.

Le grandi guerre sono del genere di quelle accennate. Le più frequenti sono meno importanti, non però meno perniciose.

Due capi vicini sono in discordia per i limiti del territorio, sopra un diritto di pascolo, sopra un debito o sopra una altra questione d'ordine secondario. Uno di loro, per farla finita, raduna i *kou-tsop*, i suoi domestici, una parte del suo popolo; irrompe subitamente sui villaggi confinarii dell'avversario, li saccheggia e si ritira a rischio di subire delle rappresaglie.

Talvolta i villaggi si lagnano delle angherie dei loro capi o dei loro *kou-tsop*. Gli abitanti si irritano, disertano in massa, rifiutano le corvatte e le imposte. Il capo invia una banda di *kou-tsop*, il villaggio deve pagare un riscatto, i più riottosi sono tradotti al capoluogo e sono puniti fino a resipiscenza o al pagamento del riscatto.

Soventi volte due residenze vicine di lamas si ingelosiscono, la mediazione dei gran lamas non vale a calmarle. La più forte delle due si trasforma in campo; tutti i lamas validi depongono il costume religioso e indossano l'abito laico; si armano di fucile, cingono la sciabola e, seguiti dai loro fittavoli armati, piombano sui lamas avversari, devastandone e saccheggiandone i beni, disperdendone gli abitanti, conducendone prigionieri i principali.

Se la colpa che a costoro viene attribuita è grave essi sono scorticati vivi e le loro pelli impagliate sono appese nella pagoda. Se la colpa è meno grave si leveranno loro gli occhi o si taglieranno loro le mani e poi saranno lasciati andare.

Qualche volta il popolo irritato dalla estrema rapacità dei lamas si scaglia lui contro la pagoda; ma a lungo andare è lui medesimo che finisce col pagare le spese e col pagarle profumatamente.

Anche semplici particolari si arrogano il diritto di entrare in campagna per reclamare il pagamento di un debito o per lavare un'ingiuria.

E in ogni caso, per ognuna di queste spedizioni i thibetani si intitolano uomini di guerra, *Ma-mi*, e coloro che le capitaneggiano si intitolano *Ma-peuns*, ufficiali di guerra. E coloro che hanno avuto parte all'impresa dicono di essere andati alla guerra e celebrano le proprie gesta come se avessero fatto parte di un esercito eroico.

Oltre a questi soldati di circostanza vi sono i briganti delle grandi strade chiamati *Kiapas*. Al Thibet tutti sono più o meno *Kiapas* quando si può farlo incognitamente e senza compromettersi. La poca o nessuna sicurezza che deriva da questo stato delle cose induce i viaggiatori ed i commercianti a riunirsi in numerose carovane forti abbastanza per respingere gli attacchi.

In taluni casi, quando i briganti si rendono troppo molesti il mandarino ordina una razzìa. Ma ordinariamente la spedizione si riassume in una passeggiata nella opposta dire-

zione di quella in cui i briganti si trovano. Che se per caso essi vengono scovati, al primo colpo di fucile sparato di dietro alle roccie i falsi difensori dell'ordine si sbandano tutti e i briganti spadroneggiano più di prima.

Non mancò qualche mandarino energico, che diede esempi seri ed efficaci di severità e di repressioni contro i briganti ottenendo ottimi ed immediati effetti, ma il bene durò finchè durò l'amministrazione del mandarino e poscia i *kiapas* ebbero mezzo e tempo di indennizzarsi della interruzione delle loro imprese.

Il modo selvaggio come si pratica la guerra nel Thibet è cagione che non vi si trovi quasi nessuna antichità monumentale e storica. Il fuoco ha fatto sparire quasi universalmente ogni reliquia di tempi antichi e l'archeologia è generalmente manchevole per controllare le asserzioni della storia e della leggenda.

L'abate Desgodins ha tuttavia trovata una antichità, una armatura completa di un guerriero dei tempi di mezzo. Il casco in ferro era rotondo, con giugulare, ma senza cimiero, nè pennacchio. La cotta di maglia, i bracciali, i cosciali, le manopole, ecc., erano armate di piccole scaglie di ferro lunghe da quattro a cinque centimetri e larghe uno, forate alle due estremità e formanti un tessuto il cui diritto è di ferro ed il rovescio di fili di cuoio. Unita a quest'armatura si vedeva una collezione di armi antiche simili ad alabarde.

Il proprietario di questo tesoro era povero, ma rifiutò energicamente di cederlo. È un'onta per un thibetano di vendere oggetti che egli ha avuto in eredità.

Paragonando questa antica armatura colla presente armatura thibetana, l'abate Desgodins si crede in diritto di conchiudere che sotto il rapporto militare, come sotto altri molti rapporti, il popolo thibetano è molto degenerato e invecchiando si riaccosta allo stato selvaggio.

BORSA DI LONDRA — 6 *novembre*.

	5 da	5 a	6 da	6 a
Consolidato inglese	94 1[4	— —	94 1[8	94 1[4
Rendita italiana	72 —	— —	71 3[4	— —
Turco	25 —	25 1[8	24 3[8	24 1[2
Spagnuolo	17 3[4	— —	17 1[2	17 3[4
Egiziano 1868	— —	— —	— —	— —
Egiziano 1873	60 5[8	— —	59 —	— —

BORSA DI VIENNA — 6 *novembre*.

	5	6
Mobiliare	197 20	191 50
Lombarde	104 —	100 50
Banca Anglo-Austriaca	96 50	91 —
Austriache	279 —	275 50
Banca Nazionale	929 —	928 —
Napoleoni d'oro	9 08	9 15 1[2
Argento	104 30	105 —
Cambio su Parigi	45 —	45 25
Cambio su Londra	113 20	113 90
Rendita austriaca	74 —	73 80
Rendita austriaca in carta	70 —	69 70
Union-Bank	79 10	68 —

BORSA DI BERLINO — 6 *novembre*.

	5	6
Austriache	489 50	483 —
Lombarde	183 —	178 —
Mobiliare	338 50	329 —
Rendita italiana	71 90	71 —

BORSA DI PARIGI — 6 *novembre*.

	5	6
Rendita francese 3 0[0	65 67	65 50
Idem 5 0[0	103 90	103 72
Banca di Francia	— —	— —
Rendita italiana 5 0[0	72 80	72 30
Idem 5 0[0	— —	— —
Ferrovie Lombarde	226 —	225 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie Vittorio Emanuele (1863)	218 —	217 —
Ferrovie Romane	61 —	63 —
Obbligazioni Lombarde (God. luglio 1875)	232 —	231 —
Obbligazioni Romane	223 —	223 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 21 1[2	25 21
Cambio sull'Italia	7 1[8	7 1[8
Consolidati inglesi	94 7[16	94 1[8

BORSA DI FIRENZE — 6 *novembre*.

	5		6	
Rend. it. 5 0[0 God. 1° genn. 1876	76 55	nominale	76 20	nominale
Napoleoni d'oro	21 55	contanti	21 60	contanti
Londra 3 mesi	26 86	»	26 90	»
Francia, a vista	107 65	»	107 80	»
Prestito Nazionale	53 50	nominale	— —	
Azioni Tabacchi	824 1[2	fine mese	823 —	nominale
Azioni della Banca Naz.	1995 —	nominale	1980 —	»
Ferrovie meridionali	340 —	»	336 —	nominale
Obbligazioni meridionali	— —		224 —	»
Banca Toscana	1105 —	nominale	1100 —	nominale
Credito Mobiliare	719 —	»	706 —	»

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 6 novembre 1875 (ore 16 37).

Pioggia nelle Puglie, nella terra d'Otranto a Taranto, nelle Calabrie ed in Sicilia. Cielo coperto in Piemonte ed in Liguria. Sereno o nuvoloso altrove. Mare agitato a Brindisi, al Capo Spartivento e a San Teodoro. Maestrale forte sul canale d'Otranto. Pressioni stazionarie. Forte depressione barometrica sul mare del nord, che sembra dirigersi verso il Mediterraneo. Vento impetuoso e mare grosso sul canale della Manica. Probabilità di tempo generalmente vario al turbato. Mare agitato in vari punti delle coste dell'Italia meridionale.

Firenze, 7 novembre 1875 (ore 16 39).

Cielo coperto o piovoso in molte delle nostre stazioni. Mare grosso a Portotorres, a Portoferrajo ed a Capri. Agitato a Livorno, Piombino, Procida, San Teodoro, Taranto e Otranto. Venti forti fra mezzogiorno e maestrale in tutti questi luoghi e nelle Marche. Tramontana forte a Genova e Venezia. Barometro sceso fino a 8 mill. tranne nell'estremo sud della penisola ed in Sicilia. La depressione segnata ieri accenna a deviare verso l'Arcipelago. Continua la probabilità di venti forti sul Tirreno ed Adriatico. Stato del cielo alquanto migliore nel N. O. e O. d'Italia.

Osservatorio del Collegio Romano — 6 novembre 1875.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,8	761,1	759,9	759,6
Termomet. esterno (centigrado)	3,6	12,4	13,6	10,6
Umidità relativa...	87	57	56	75
Umidità assoluta...	5,13	6,18	6,51	7,15
Anemoscopio.........	N. 4	N. NE. 0	N. 3	E. 1
Stato del cielo.......	10. belliss.	10. qualche cirro	9. cirri	0. coperto

OSSERVAZIONI DIVERSE

Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 13,6 C. = 10,9 R. | Minimo = 3,5 C. = 2,8 R.

Una forte depressione esiste quest'oggi, 6, sul mare del Nord, dirigendosi verso Sud porterà tempesta sulla Manica. (Dal dispaccio di questa mattina dell'Osservatorio di Parigi).

Osservatorio del Collegio Romano — 7 novembre 1875.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	755,2	755,0	755 1	757,1
Termomet. esterno (centigrado)	11,0	16,2	16,2	11,6
Umidità relativa...	96	78	64	91
Umidità assoluta...	9,42	10,71	8,70	9,30
Anemoscopio.........	N. 2	O. SO. 11	O. SO. 11	Calma
Stato del cielo.......	0, gocce nebbia	1. nuvolo	3. schiarisce	9. nebbia bassa

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 17,8 C. = 15,0 R. | Minimo = 10,2 C. = 8,2 R.
Pioggia in 24 ore 11 mm., 0 caduta nella notte.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 8 novembre 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0[0	1° semestre 1876	—	—	76 30	76 25	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0[0	4° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	79 80
Prestito Romano, Blount	—	—	—	77 85	77 80	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto Rothschild	1° giugno 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 20
Prestito Nazionale	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	1° luglio 1875	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0[0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1440
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	482 —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	390 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° luglio 1875	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas	1° luglio 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	526 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	106 90	106 65	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	26 98	26 93	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 58	21 56	— —
Sconto di Banca 5 0[0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1875: 78 45, 47 1[2, 50 cont.

Prestito Blount 77 80.

Il Sindaco: A. PIERI.

INTENDENZA DI FINANZA DI CATANZARO

Avviso d'Asta per l'appalto di esattorie nella Provincia.

Dovendosi procedere alla aggiudicazione per asta pubblica dell'esercizio delle esattorie pel biennio 1876-1877, ai termini della legge del 20 aprile 1871, nº 192 (Serie 2ª), si rende noto quanto segue:

1º Nei luoghi, nei giorni e nelle ore designati nella tabella riportata in calce al presente avviso, dinanzi alle competenti Autorità, saranno tenuti gli esperimenti d'asta per il concorso all'esercizio delle esattorie nella tabella stessa indicate.

2º Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'esattore sono quelli determinati dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192, dal regolamento approvato col R decreto del 1º ottobre 1871, n. 462 (Serie 2ª), dal R. decreto del 7 ottobre 1871, n. 479 (Serie 2ª), e dai capitoli normali approvati col decreto Ministeriale del 1º ottobre 1871, n. 463 (Serie 2ª).

L'esattore medesimo ai termini dell'articolo 9 dei suddetti capitoli normali non potrà rifiutare di prendere in esazione coll'aggio che verrà stabilito nel contratto, tutte le quote di imposte dirette di precedenti gestioni, delle quali ai termini della legge la riscossione venisse a riassumersi dall'Amministrazione.

Inoltre l'esattore è obbligato ad osservare i capitoli speciali che per ciascuna esattoria siano stati deliberati.

3º L'aggiudicazione dell'esercizio dell'esattoria sarà fatta a colui che avrà offerto il maggiore ribasso sull'aggio sul quale verrà aperto l'incanto.

Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

Non si addiviene all'aggiudicazione se non vi sono offerte almeno di due concorrenti.

4º L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione. Il comune soltanto quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

5º Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 14 della legge del 20 aprile 1871, n. 192.

6º Per essere ammessi all'asta devono i concorrenti, a garanzia delle loro offerte, avere eseguito il deposito della somma indicata nella unita tabella, somma la quale corrisponde al due per 100 dell'ammontare presunto delle annuali riscossioni.

7º Il deposito può essere effettuato in danaro od in rendita pubblica dello Stato al valore di L. 76 35 per ogni 5 lire di rendita desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 23 ottobre 1875, numero 248.

8º I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito se al portatore devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaro.

9º Il deposito deve esser comprovato, mediante presentazione alla Commissione che tiene l'asta, di regolare quietanza della Cassa del comune, di quella della provincia o della Tesoreria governativa. Chiusa l'asta, i depositi fatti a garanzia della medesima sono immediatamente restituiti, per ordine di chi presiede l'asta, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

10º Nei 30 giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'articolo 1º dei capitoli normali approvati con decreto Ministeriale del 1º ottobre 1871, n. 463 (Serie 2ª), dovrà presentare nel preciso ammontare sottoindicato la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana, ai termini e nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871 e dall'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto del 1º ottobre stesso anno, n. 462 (Serie 2ª).

11º Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto dell'aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuno dei casi d'incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge.

12º Con avviso separato, affisso nella sala ove sarà tenuta l'asta, s'indicherà, secondo che prescrive l'art. 10 del regolamento, se l'asta ha luogo a candela vergine o per offerte segrete.

13º Le spese di asta, del contratto e della cauzione saranno a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto però che a termini dell'art. 99 della legge del 20 aprile 1871 sono esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti preliminari del procedimento d'asta, i verbali di deliberamento, gli atti di cauzione ed i contratti di esattoria.

14º Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso l'Intendenza di Finanza, l'Agenzia delle Imposte dirette e la Segreteria comunale, nelle ore d'ufficio, la legge, il regolamento, i decreti ed i capitoli normali disopra citati, non che i capitoli speciali che siano stati deliberati.

Numero d'ordine	ESATTORIE che si pongono all'asta	COMUNI compresi nel distretto di ciascuna esattoria	MESE, GIORNO ed ORA in cui si apre l'asta	COMUNE e locale in cui si tiene l'asta	AGGIO per ogni 100 lire di versamenti sul quale l'asta è aperta	AMMONTARE presunto delle riscossioni annuali	AMMONTARE della cauzione	AMMONTARE del deposito da farsi per concorrere all'asta	CONDIZIONI ESSENZIALI dei capitoli speciali
1	Conflenti	Conflenti	19 novembre 1875 ore 11 ant.	Conflenti Sala comunale	10 p. 100	28836 50	4650 00	577 00	L'esattore qual cassiere comunale del non riscosso pel riscosso presta una cauzione di L. 800 per le entrate comunali, la quale trovasi compresa tra la somma della colonna 7. Estingue i mandati regolarmente tratti. Può essere sottoposto a verifica di cassa. Deve rendere in fine dell'anno il conto della sua gestione.

5807 Catanzaro, li 29 ottobre 1875. *L'Intendente*: BANCHETTI.

PRESTITO DELLA CITTÀ DI FIRENZE 1868

XXXI ESTRAZIONE.

OBBLIGAZ. Nº	Franchi	OBBLIGAZ. Nº	Franchi	OBBLIGAZ. Nº	Franchi	OBBLIGAZ. Nº	Franchi	OBBLIGAZ. Nº	Franchi	OBBLIGAZ. Nº	Franchi	OBBLIGAZ. Nº	Franchi
63,747	50,000	26,602	1,000	68,052	1,000	27,563	500	49,687	500	68,778	500	105,521	500
43,782	2,000	47,713	1,000	4,676	500	33,979	500	52,884	500	73,832	500	115,999	500
62,867	2,000	54,397	1,000	20,761	500	49,529	500	56,796	500	88,701	500		

Le Obbligazioni qui sopra enumerate sono rimborsabili colle somme ivi menzionate a datare dal 1º aprile 1876:

A **Firenze**, presso la Cassa della Banca Nazionale Toscana, in oro ovvero al cambio dell'oro (*).
A **Milano**, presso la ditta Figli Weill Schott e C., in oro ovvero al cambio dell'oro.
A **Parigi**, presso le ditte Kohn Reinach e C. e Leop. S. Königswarter, in franchi effettivi.
A **Ginevra**, presso la ditta P. F. Bonna e C., in franchi effettivi.
A **Francoforte sul Meno**, presso la ditta A. Reinach, in ragione di 140 fiorini per ogni 300 franchi.
A **Berlino**, presso la ditta H. C. Plaut e C., e Joseph Goldschmidt e C., Berliner Bank Institut, in ragione di 80 talleri per ogni 300 fr.

La prossima estrazione avrà luogo il 1º febbraio 1876, con 20 Obbligazioni rimborsabili con premi, più 324 Obblig. rimborsabili a 250 fr.

Dal Municipio di Firenze, il 2 novembre 1875.

Il Segretario Generale **B. SALETTI.** — *Per l'Assessore* **G. BALZANI-ROMANELLI.** — *Il Sindaco* **U. PERUZZI.**

(*) Purchè siano state riscontrate ed ammesse al pagamento dalla Direzione III, uffizio del debito comunale, mediante ordine scritto sulle medesime munito della firma del segretario e del visto del direttore.

5799

Ricorso per deputa di Perito.

Onorevole sig. Presidente del Tribunale civile di Frosinone,

Carlo, Niccola e Maria Renna Jannini, non che Rosa De Mattheis vedova della buona memoria cav. Vincenzo Renna Jannini, tanto nel proprio interesse, che come madre tutrice e curatrice dei minorenni Alessandro ed Alfonso Renna Jannini, tutti figli e coeredi della d^a b. m. Vincenzo, creditori della somma di lire 866 65 del signor Biagio Filetici di Anticoli, sotto il giorno 17 settembre 1875 procedettero a precetto per esecuzione sovra gl'infrascritti beni immobili; non avendo il debitore Filetici pagata l'enunciata somma di lire 866 65 entro il termine di giorni trenta assegnato nel suddetto precetto, debitamente trascritto a questo ufficio delle Ipoteche, onde a mezzo del sottoscritto procuratore domandano la deputa di un perito per la stima dei fondi descritti nel ridetto precetto e sottoposti ad esecuzione, e sono li seguenti:

1. Terreno seminativo contrada Ponte S. Appollonia, di tavole 9 70, con estimo di scudi 47 63, distinto in mappa al n. 964, sez. 1^a, territorio di Anticoli, confinato dai beni degli eredi Falconi, parrocchia di S. Stefano e fiume.

2. Terreno prativo contrada Prato di Rocca nel territorio di Anticoli, di tavole 16 60, con estimo di scudi 40 84, col numero di mappa 1435, sezione suddetta, a confine strada, comune, Martini Oliva.

3. Terreno seminativo contrada ai Prati, di tavole 13 94, posto nel territorio suddetto, con estimo di sc. 70 80, col numero di mappa 537, 1880, sezione suddetta, a confine di Giorgilli Biagio, Filetici Modesto, Ascani Oliva, Prà Colonna.

4. Terreno seminativo, vitato contrada Migliano nel territorio suddetto, di tavole 15 21, con estimo di sc. 87 70, coi numeri di mappa 1074, 1075 della suddetta sezione, cui confinano eredi Falconi, chiesa delle Tre Cane e Tucciarelli Roberto, salvi, ecc.

5. Terreno seminativo contrada Cesiro, posto nel territorio suddetto, di tavole 23 12, con estimo di sc. 43 58, coi numeri di mappa 1923, 1924, sez. 2^a, cui confinano strada, Canonicato 8° in S. Pietro, cappella di Loreto, comune.

6. Terreno seminativo, vitato contrada Colle Termino, in due appezzamenti fra loro vicinissimi, posti nel territorio suddetto, uno di tavole 5 56, con estimo di sc. 50 60, e l'altro di tavole 6 72, con estimo di sc. 54 86, corrispondente in mappa ai numeri 468, 485 e 2039 di detta sezione, li quali confinano strada, eredi Falconi, Filetici Modesto, Milani Angelo, Beneficio e Parrocchia di S. Stefano ed altri, ecc.

5820 VALERIO avv. MIRETTI proc.

SUNTO DI SENTENZA.

(2^a *pubblicazione*)

Si rende di pubblica notizia che nel giudizio per assenza promossosi dalli signori Barbero Giuseppe, Giovanni, Luigi, Margherita, Giacinta e Teresa padre e figli, residenti a Murazzano, contro Barbero Filippo, già domiciliato a Murazzano, figlio e fratello dei suddetti istanti, emanò dal tribunale civile di Mondovì sentenza in data 19 dicembre 1873, colla quale venne dichiarata l'assenza del detto Filippo Barbero per gli effetti voluti dalla legge, mandando notificarsi e pubblicarsi la stessa sentenza a norma dell'articolo 25 del Codice civile italiano.

Mondovì, 23 settembre 1875.

5115 BOSIO LUIGI proc. capo.

AVVISO.

Si notifica a chiunque possa avervi interesse che i signori Gioacchino ed Ovidio Jacovacci il 5 novembre corrente nella cancelleria della R. pretura del 1° mandamento di Roma hanno emesso la rinuncia all'eredità di Francesco Jacovacci, morto in Roma il 21 luglio 1875.

Roma, 6 novembre 1875.

5821 G. PRATESI proc.

INTENDENZA DI FINANZA IN AVELLINO

AVVISO D'ASTA — Dazio consumo.

Si notifica che in seguito allo avviso pubblicato da questa Intendenza per la presentazione dell'offerta di aumento non minore del ventesimo sul deliberamento provvisorio del 21 ottobre p. p., per lo appalto mandamentale della riscossione del dazio consumo nel tenimento dei sottonotati comuni, si sono ottenute offerte in grado di ventesimo e garantite da regolare deposito.

Che però il prezzo dello incanto preparatorio è stato elevato come emerge dal sottoposto elenco, sul quale, a sensi dell'art. 99 del regolamento per la Contabilità generale dello Stato, sarà tenuto presso questa Intendenza un definitivo incanto nel giorno 23 corrente mese col metodo della estinzione delle candele e sotto tutte le altre condizioni stabilite nello avviso d'asta del primo incanto in data 28 settembre ultimo.

Elenco dei comuni da appaltarsi.

Circondario di Avellino — Mandamento di Cervinara — Comuni di Cervinara, Rotondi, S. Martino Valle Caudina — Annuo canone L. 14,911 (quattordicimila novecentoundici).

Circondario di Avellino — Mandamento di Solofra — Comuni di Solofra, S. Agata di Sotto — Annuo canone L. 9555 (novemilacinquecentocinquantacinque).

Circondario di Ariano — Mandamento di Castelbaronia — Comuni di Carife, Castelbaronia, S. Nicola Baronia, S. Sossio, Trevico, Vallata — Annuo canone L. 6928 (seimilanovecentoventotto).

Circondario di Ariano — Mandamento di Mirabella — Comuni di Fontanarosa, Mirabella Eclano, Taurasi — Annuo canone L. 5305 (cinquemilatrecentocinque).

Circondario di S. Angelo dei Lombardi — Mandamento di Andretta — Comuni di Andretta, Cairano, Morra — Annuo canone L. 5410 (cinquemilaquattrocentodieci).

Circondario di S. Angelo dei Lombardi — Mandamento di Aquilonia — Comuni di Aquilonia, Calitri, Monteverde — Annuo canone L. 9562 (novemilacinquecentosessantadue).

Circondario di S. Angelo dei Lombardi — Mandamento di Calabritto — Comuni di Calabritto, Caposele, Quaglietta, Senerchia — Annuo canone L. 3150 (tremilacentocinquanta).

Avellino, 5 novembre 1875.

5833 *L'Intendente:* F. GOTELLI.

SOCIETÀ MERIDIONALE DEI MAGAZZINI GENERALI

AVVISO.

L'assemblea generale degli azionisti è nuovamente convocata in tornata ordinaria pel giorno 9 del prossimo dicembre all'ora una pom. presso la sede della Società, posta al Corso Garibaldi, per deliberare sulle materie comprese nel seguente

Ordine del giorno:

1° Relazione dell'amministratore delegato sulla gestione sociale e presentazione del bilancio del 1° esercizio;

2° Relazione dei revisori dei conti;

3° Discussione del bilancio e provvedimenti sullo stesso;

4° Nomina di sette amministratori in rimpiazzo di quelli sorteggiati ai sensi dell'art. 18 dello statuto.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli azionisti possessori di almeno dieci azioni.

Napoli, 6 novembre 1875.

Pel Consiglio d'Amministrazione
L'Amministratore delegato: L. EMERY.

5852

COMMISSARIATO GENERALE

DEL PRIMO DIPARTIMENTO MARITTIMO

Avviso di seguito deliberamento.

A termini dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato si notifica che l'impresa della provvista di

Metri cubi 800 *di Pino detto Pitch-pine*

per lire 88,000, di cui negli avvisi d'asta dell'8 ottobre 1875, è stata deliberata nell'incanto tenutosi simultaneamente il giorno 28 ottobre 1875 presso il Ministero di Marina e presso i Commissariati generali del primo, secondo e terzo dipartimento marittimo, col ribasso di lire 4 66 per cento.

Il pubblico è perciò diffidato che il termine utile per presentare le offerte del ribasso, non minore del ventesimo, scade a mezzogiorno del 23 novembre 1875, regolato all'orologio degli uffici suddetti, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare il suindicato ribasso del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta in uno dei suindicati uffici, accompagnarla colla cauzione prescritta dai succitati avvisi d'asta.

Spezia, 3 novembre 1875.

5785 *Il Sottocommissario ai contratti:* G. S. CANEPA.

AVVISO

per tramutamento e traslazione di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia.

(2^a *pubblicazione.*)

Il tribunale civile di Messina con deliberazione del dì 18 ottobre andante anno dispose che le due rendite sul detto Gran Libro nel totale di lire 5150 annue, consolidato 5 per 0/0, resultanti dai due certificati intestati in pro di D'Amico Stagno Francesco Carlo fu Cesare Mariano, datati in Palermo il 12 marzo 1868, uno segnato col n. 387652 e l'altro col num. 387653, pervenuti per la morte di detto titolare, in quanto a lire 3875, alle signore principessa Giuseppa Calcagno del fu marchese Vincenzo vedova Ruffo, Maria Calcagno del detto fu Vincenzo moglie in secondo luogo di Antonio Moriondo, Enrichetta Calcagno del detto fu Vincenzo vedova D'Anzini, ed alla di loro madre marchesa Rosa D'Amico vedova del detto marchese Vincenzo Calcagno, cioè: alla prime tre lire 1275 per una, ed a quest'ultima lire 50, siano tramutate in altrettante rendite al portatore, e le rimanenti lire 1275 pervenute alla signora Luisa Calcagno del detto fu marchese Vincenzo, moglie del signor Lorenzo Filippi, siano trasferite ed intestate in pro della medesima, ed ordinò al signor direttore del detto Gran Libro di eseguire il tramutamento e trasferimento in parola.

Così deliberato dai signori cav. Giovan Giacomo Amodini, presidente — Cav. Tommaso Toraldo e Domenico Blamuzzi, giudici. 5577

AVVISO.

(2^a *pubblicazione*)

Nell'udienza del 7 dicembre 1875, innanzi la 2^a sezione del tribunale civile di Roma, ad istanza del signor Bruno Guglielmetti, tanto in nome proprio che nella qualifica e rappresentanza de' suoi figli minori, si procederà alla vendita forzata in danno di Adelaide ed Erminia sorelle Cianchetti e Ferdinando Lauri del seguente fondo.

L'incanto si aprirà sul prezzo di lire 2025 offerto dal creditore istante in base al tributo diretto verso lo Stato in annue lire 33 75.

Descrizione del fondo.

Porzione di casa posta in Roma, via delle Fratte in Trastevere, nn. 39, 40, segnata nel catasto Urbano n. 543 di mappa, composta del pianterreno al n. 39 con annesso giardino, del primo piano in detta via n. 40, confinante da un lato con la casa e giardino dello istante e di sopra col piano di Giovanni Raimondi e dall'altro lato coi Palazzi Apostolici e via pubblica. Vi gravita un annuo canone di lire 11 87.

Roma, 4 novembre 1875.

5806 VINCENZO VESPASIANI usciere.

AVVISO.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia,

La Corte Reale di Appello di Firenze, sezione civile delle ferie, secondo periodo, camera di Consiglio,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno a tramutare in titolo al portatore la rendita nominativa di lire 335 inscritta a favore di De Buren De Tavel Giovanni Carlo, resultante da certificato datato di Milano 1° marzo 1869, di n. 56610, e n. 12744 del registro di posizione, rendita alla quale per unificazione e riunione hanno dato luogo le iscrizioni del Monte Lombardo Veneto 27 agosto 1820 n. 97843 della rendita di fiorini 30, n. 98731 della rendita di fiorini 35 e n. 120718 della rendita di fiorini 65, tutte in capo di De Buren De Tavel Giovanni Carlo.

Autorizza altresì la Direzione predetta a consegnare il relativo certificato alla signora Maria Giulia De Tavel vedova De Buren o al suo legittimo rappresentante.

Così deliberato nella camera di consiglio il 12 ottobre 1875. 5805

N. 98.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SEGRETARIATO GENERALE

Avviso d'Asta.

In seguito alla diminuzione di lire 8 25 per cento, e così superiore al ventesimo, fatta in tempo utile sul presunto prezzo di lire 82,031 25, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 13 ottobre u. s. pello

Appalto dei lavori di chiusura di porte e finestre con relativi ferramenti e vetri, occorrenti nei locali da adattarsi per l'insediamento di uffizi dell'Amministrazione centrale della Guerra negli ex-monasteri dell'Incarnazione (Barberine) e di Santa Teresa in Roma,

si procederà alle ore 10 antimerid. di giovedì 25 novembre corrente, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il segretario generale, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al migliore oblatore in diminuzione della presunta somma di L. 75,263 67, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiararsi**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. Il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero delle offerte, ed in difetto di queste a chi presentava il preindicato partito di diminuzione di lire 8 25 per cento.

L'impresa resta vincolata alla osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 23 giugno p. p., ammessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza 14 settembre ultimo scorso, visibili assieme alle altre carte del progetto nell'ufficio Contratti di questo Ministero.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine di giorni 200 successivi, e come all'art. 9 del capitolato speciale.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 7000.

La cauzione definitiva è fissata a lire 15,000, e sarà data in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato calcolate al valore di Borsa.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni otto successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 4 novembre 1875.

Per detto Ministero

5795 A. VERARDI Caposezione.

MUNICIPIO DI CIVITAVECCHIA

Avviso di vigesima

per l'appalto della fornitura dell'Ospedale delle povere donne pel biennio 1876-1877.

Essendosi questa mattina ottenuto il ribasso di centesimi diecinove sopra la cifra su cui si è aperto l'incanto, e cioè sopra lira una per ogni ammalata e per ogni giornata di presenza, si è proceduto alla provvisoria aggiudicazione al prezzo di centesimi 81 per ogni testa, salva la vigesima.

Quindi si rende noto che fino al mezzogiorno del 13 corrente novembre si riceveranno in questa segreteria le offerte in diminuzione non inferiori al ventesimo sul ribasso ottenuto.

Nel resto si richiamano le prescrizioni stabilite nell'avviso delli 29 ottobre scorso.

Dalla Residenza comunale, li 6 novembre 1875.

5841 LIVERANI Avv. ETTORE *Segretario.*

DIFFIDA.

Lugara Giuseppe fu Gioachino, di anni 65, di Roma, proprietario in via S. Sebastiano, n. 34,

Diffida il pubblico che siccome lui vive da più mesi separato dalla sua famiglia, cioè dalla moglie e figli, conseguentemente dichiara che non riconosce, come non sarà mai per riconoscere verun debito o contratto che possano sua moglie Alessandra Tironi-Lugara e i suoi figli Gioanni, Enrico, Emilia, Teresa, Cecilia ed Adelaide fratelli e sorelle Lugara avere fatto senza il suo specifico consenso.

Roma, il 6 novembre 1875.

5832 LUGARA GIUSEPPE fu GIOVACHINO.

NOTA

per tramutamento di rendita.

(3ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Novara in data del nove corrente ottobre venne autorizzato il tramutamento del certificato nominativo di lire ottocento di rendita del consolidato cinque per cento in data 22 luglio 1870, numero 538020, in altrettanta rendita al portatore da consegnarsi al signor Alessandro del fu Giuseppe Panizzardi di Voghera nella sua qualità di erede universale testamentario del suo fratello Carlo.

Roma, addì 15 ottobre 1875.

5400 Dott. E. ROSSI proc.

N° 100

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane di giovedì 25 novembre corr., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Sondrio, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per anni nove e mesi tre del tronco della strada nazionale dello Stelvio fra Tirano e Bormio e del tratto di diramazione fra Tirano ed il confine svizzero verso Poschiavo, della complessiva lunghezza di metri 39,948 40, *escluse le traverse di Tirano, Valchiosa, Lovero, Tovo, Mazzo, Grossotto, Grosio e Bolladore, per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di L.* 26,740.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffizi le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiararsi**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 5 aprile 1875, ammessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza delli 16 ottobre 1875, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Sondrio.

La manutenzione comincierà dal 1° gennaio 1876 e durerà fino al 31 marzo 1885

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 3000.

La cauzione definitiva è di lire 880 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà stipulare il relativo contratto nel termine di giorni dieci successivi all'aggiudicazione.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Roma e Sondrio.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 5 novembre 1875.

Per detto Ministero

5816 A. VERARDI Caposezione.

INTENDENZA DI FINANZA DI GIRGENTI

Avviso per miglioria.

Nell'incanto tenuto il dì 7 corrente nell'Intendenza di Finanza di Girgenti è stato deliberato l'appalto del dazio consumo pei comuni dei circondari di Girgenti e Sciacca trascritti nell'avviso del 30 ottobre 1875, per l'offerto prezzo di lire settantatremila trecentocinquanta.

Il termine utile per presentare l'offerta di aumento non minore del ventesimo dell'indicato prezzo di deliberamento andrà a scadere alle ore 11 a. m. del 14 corrente e la offerta medesima sarà ricevuta dalla detta Intendenza insieme alla prova dell'eseguito deposito del decimo della somma offerta per garanzia.

Girgenti, 7 novembre 1875.

5853 *L'Intendente:* FERLAZZO.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Avviso di deliberamento.

L'appalto per i lavori di escavazione del porto canale di Sinigaglia, tenutosi quest'oggi presso questa Regia Prefettura, per il quinquennio dal 1876 a tutto il 1880, venne deliberato al signor ingegnere Giovanni Cavara, mediante il ribasso da esso offerto di lire 4 per ogni lire cento sulla somma di L. 57,750 su cui venne aperta l'asta.

Chiunque pertanto intendesse di fare l'offerta di ribasso sul detto prezzo di deliberamento è avvertito che il termine utile scade alle ore 12 meridiane del giorno 17 novembre corrente.

Ancona, 3 novembre 1875.

Per detta Regia Prefettura

5836 *Il Segretario* A. G. FROLA.

N. 206.

CITTÀ DI TORINO

AVVISO DI 2° INCANTO per l'affittamento novennale del molino del Martinetto inferiore di spettanza di detta Città.

Stante la deserzione del primo incanto che era fissato al 5 andante mese per l'affittamento del molino del Martinetto inferiore, composto di cinque macine per le biade, di fabbricati e siti annessi, si notifica che lunedì 22 del corrente novembre, alle ore 2 1|2 p. m., in questo civico palazzo, e nella sala destinata alle adunanze della Giunta municipale, con assistenza del sindaco, o del suo delegato, e coll'opera del segretario sottoscritto, si procederà ad un secondo esperimento d'asta col metodo delle licitazioni orali per l'affittamento medesimo e seguirà il deliberamento, quand'anche non vi sia che un solo offerente, a favore di chi avrà fatto maggior aumento al prezzo annuo fissato in lire 8000, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nell'apposito capitolato, approvato, in un colla relativa planimetria, dalla Giunta municipale in seduta del 6 p. p. ottobre.

Avvertenze:

1° L'asta si terrà, come si disse, col metodo delle licitazioni orali all'estinzione di candela vergine e si osserveranno in essa le forme stabilite dal regolamento in vigore, approvato con decreto reale del 4 settembre 1870, e nel resto si osserveranno le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 8 settembre 1867, n. 3952, sulle acque, strade, ecc.

2° Saranno soltanto ammessi alle licitazioni gli aspiranti che avranno depositato a mani del civico tesoriere, pur presente all'incanto, la metà dell'ammontare del fitto annuo fissato come avanti, da effettuarsi in danaro od in fondi pubblici al portatore ed al valore in corso, dello Stato o della città, e ciò a cautela dell'asta; da ritenersi tale deposito fin dopo stipulato il contratto definitivo di sottomissione con cauzione, in ordine al deliberatario, e quanto agli altri concorrenti da restituirsi appena terminato l'incanto.

3° Ogni offerta in aumento al prezzo d'asta non sarà inferiore all'uno per cento.

4° La durata della locazione è di nove anni a principiare col 1° di gennaio p. v., e terminerà perciò col 31 dicembre 1884, salvi i diritti di risolvibilità di cui è cenno in detto capitolato.

5° Il pagamento del fitto risultante dal deliberamento sarà effettuato a bimestri scaduti.

6° Il termine utile per presentare offerta di aumento non inferiore al ventesimo al prezzo di deliberamento è di giorni 15 che vanno a scadere al meriggio di martedì 7 dicembre del corrente anno.

7° Il capitolato delle condizioni e la planimetria del molino sono depositati nel civico ufficio 8° (Economia), ove se ne potrà avere visione tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

8° Le spese tutte degli incanti, del contratto definitivo, della figura planimetrica, testimoniali di stato e di perizia, non che ogni altra accessoria, sono a carico esclusivo del deliberatario.

Torino, dal palazzo municipale, addì 7 novembre 1875.

5854 *Il Segretario:* C. FAVA.

COMUNE DI MOLFETTA

Avviso d'Asta.

Si previene il pubblico che nel giorno quattordici del corrente mese di novembre, giusta la superiore autorizzazione che riduce i termini a giorni cinque, ed alle ore undici antimeridiane, con continuazione, si procederà dal sindaco nella sala del palazzo comunale, coll'assistenza del sottoscritto segretario, agli atti d'incanto per lo appalto del dazio sul consumo delle bevande, delle carni, delle farine, del riso, dello zuccaro e dell'olio minerale pel quinquennio dal primo gennaio del venturo anno 1876 al trentuno dicembre dell'anno 1880.

L'asta verrà aperta sul prezzo annuale di lire sessantaduemila, e deliberata all'ultimo e migliore offerente all'estinzione della candela vergine dopo bruciate le tre prime, secondo le forme prescritte dal regolamento approvato col Regio decreto 4 settembre 1870.

Le offerte in aumento del prezzo anzidetto non potranno essere minori di lire cinque.

L'appalto verrà concesso sotto l'osservanza di tutte e singole le condizioni apparenti dal capitolato d'oneri stabilito dal Consiglio municipale, del quale ognuno potrà prenderne visione nella segreteria comunale.

Sono pertanto invitate le persone che aspirano a siffatto appalto a presentarsi nel giorno ed ora suindicati, nel riferito locale, per fare le loro offerte in aumento della somma prestabilita.

Il termine utile per l'aumento del ventesimo sulla somma che risulterà dal deliberamento è di giorni cinque, il quale scadrà al mezzodì del giorno diciannove di detto corrente mese.

Non saranno ammessi a licitare se non gl'individui che presenteranno una garentia solidale di persona benestante del paese.

Si dichiarano a carico del deliberatario le spese degli atti d'incanto e degli altri atti relativi, loro copie e quelle della registrazione del contratto.

Molfetta, 8 novembre 1876.

5851 *Il Segretario Municipale:* GIUSEPPE CALO'.

INTENDENZA DELLE FINANZE IN ROMA

Vendita della Galleria già del Monte di Pietà di Roma.

Si fa noto che alle ore dieci antimeridiane degli infraindicati giorni del corrente mese di novembre e del prossimo dicembre, in Roma, nel palazzo detto del Banco, n° 99, sulla piazza del Monte di Pietà, ed alla presenza dell'intendente di Finanza, o di chi per esso, seguiranno gli incanti pubblici per la vendita dei quadri, sculture in marmo, musaici, pietre colorate, bronzi ed altri oggetti d'antichità e belle arti, esistenti nella Galleria già del Monte di Pietà di Roma.

Detti oggetti saranno esposti all'asta secondo le norme prescritte dal vigente regolamento di Contabilità generale, in undici distinti lotti, sulla base dei prezzi d'estimo e nei giorni seguenti, cioè:

				PREZZI d'asta		SOMMA a depositarsi in garanzia delle aste	
26 novembre 1875 —	Lotto 1°.	N. 38	pitture . . .	21665	»	4333	»
30 » —	» 2°.	» 74	» . . .	44455	»	8891	»
3 dicembre 1875 —	» 3°.	» 200	» . . .	106575	»	21315	»
7 » —	» 4°.	» 185	» . . .	162160	»	32432	»
11 » —	» 5°.	» 221	» . . .	83730	»	16746	»
14 » —	» 6°.	» 104	» . . .	79487	»	15897	40
17 » —	» 7°.	» 19	» . . .	9365	»	1873	»
21 » —	» 8°.	» 75	» . . .	63641	»	12728	20
24 » —	» 9°.	» 120	» . . .	109142	»	21828	40
28 » —	» 10°.	» 95	» . . .	69905	»	13981	»
31 » —	» 11°.	» 113	oggetti diversi d'arte e d'antichità.	64672	50	12934	50
		N. 1244	*Somma totale* L	814797	50	162959	50

Le aste seguiranno ad estinzione di candela.

Ove a tutto il 15 del corrente novembre venga presentata un'offerta complessiva d'acquisto di tutti gli oggetti della Galleria per una somma non inferiore a L. 815,000, e questa offerta sia garantita col deposito del quinto del prezzo in contanti od in titoli al portatore del Debito Pubblico italiano al valore di Borsa, seguirà il giorno 26 novembre un solo incanto sulla base della offerta medesima.

Non avendo luogo l'incanto complessivo.

Ogni attendente alle aste dei singoli lotti, per essere ammesso a concorrere dovrà depositare a garanzia delle sue offerte in Tesoreria o presso l'ufficio procedente il quinto del prezzo d'incanto, in cartelle al portatore, numerario o biglietti della Banca Nazionale, e questo deposito verrà restituito tosto che sarà chiuso l'incanto, ad eccezione di quelli fatti dai deliberatari, i quali si riterranno a garanzia degli effetti delle aste.

Le offerte non potranno essere minori di lire cento per ogni lotto, nè sarà proceduto a deliberamento se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

Il deliberamento provvisorio sarà fatto a favore di quello che avrà fatto la maggiore offerta.

È lecito a chiunque di fare nuove offerte in aumento ai prezzi dei provvisori deliberamenti entro quindici giorni dalle rispettive date di cui sopra, purchè tali offerte non siano minori del ventesimo dei prezzi e sieno guarentite col deposito del quinto del loro ammontare nel modo detto superiormente. In questo caso saranno tosto pubblicati appositi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento di asta sui nuovi prezzi. In mancanza di offerte di aumento i deliberamenti provvisori diverranno definitivi, salva la superiore approvazione.

Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte od alla validità dell'incanto, saranno decise dall'Autorità che vi presiede.

Il pagamento del prezzo potrà farsi dall'aggiudicatario definitivo in due rate, metà cioè nel termine di otto giorni dalla data dell'aggiudicazione, e metà dopo un anno.

In tal caso gli oggetti non saranno consegnati se non quando il deliberatario dia una cauzione in rendita iscritta sul Debito Pubblico, che al prezzo di Borsa basti a garantire l'altra metà del prezzo pagabile dopo l'anno.

Se poi entro gli otto giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva l'acquirente pagherà l'intero prezzo a pronti contanti, avrà diritto ad uno sconto del 5 per 100 sulla metà del prezzo.

Scaduto il termine del pagamento della prima rata senza che questo siasi eseguito, l'aggiudicatario s'intenderà decaduto da ogni diritto, la somma da esso depositata andrà a benefizio della Cassa dei depositi e prestiti, la quale disporrà del lotto o dei lotti relativi come meglio crederà nel di lei interesse senz'obbligo di diffida, nè di altro atto verso l'aggiudicatario in mora.

Il capitolato delle condizioni cui è subordinata la vendita venne pubblicato nel catalogo a stampa della Galleria, il quale oltre d'essere visibile in tutte le Intendenze e Prefetture del Regno, non che ai Consolati esteri, trovasi in vendita presso i principali librai nazionali ed esteri al prezzo di centesimi 50.

Roma, 7 novembre 1875.

5837 *L'Intendente:* CARIGNANI.

CAMERANO NATALE, *Gerente.* | ROMA — Tip. EREDI BOTTA.